



COMUNE DI GENZANO DI ROMA  
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

# Regolamento per la concessione del patrocinio comunale

## INDICE

---

Articolo 1 — Obiettivo .....	pag. 3
Articolo 2 — Oggetto e finalità .....	pag. 3
Articolo 3 — Definizione .....	pag. 3
Articolo 4 — Caratteristiche delle iniziative .....	pag. 5
Articolo 5 — Ulteriori concessioni .....	pag. 5
Articolo 6 — Le istanze di patrocinio .....	pag. 5
Articolo 7 — Procedura per il rilascio del patrocinio .....	pag. 6
Articolo 8 — Pubblicizzazione del patrocinio .....	pag. 6
Articolo 9 — Altri enti pubblici patrocinatori .....	pag. 7
Articolo 10 — Sponsor privati .....	pag. 7
Articolo 11 — Responsabilità .....	pag. 8
Articolo 12 — Autorizzazioni .....	pag. 8
Articolo 13 — Rinvio .....	pag. 8
Articolo 14 — Entrata in vigore.....	pag. 8

---

# **Regolamento per la concessione del patrocinio comunale**

## **Articolo 1 — Obiettivo**

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

## **Articolo 2 — Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano che sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale e contribuiscano alla crescita della società civile.
3. In relazione alla disciplina definita dal presente regolamento i patrocini sono intesi come benefici concessi dall'Amministrazione e, pertanto, rientranti nel quadro applicativo dei principi dettati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

## **Articolo 3 — Definizione**

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
2. Ai fini del presente regolamento s'intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione alla stessa. In particolare, il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore sociale, civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori, nonché nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo Stemma del Comune.
3. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per la città di Genzano di Roma.  
Possono essere oggetto di patrocinio:
  - eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica, di quelli la cui attività sia strumentale alla diffusione e promozione dell'immagine del Comune di Genzano di Roma o di supporto alle attività agricole, artigianali, commerciali e turistiche del Comune di Genzano di Roma. Sono, in ogni caso, escluse dalla concessione del patrocinio tutte le iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune, previste dallo Statuto Comunale;

- pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente. Saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita siano destinati a scopi benefici a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme.

Nel caso tale documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento per un periodo non inferiore a tre anni.

Il Responsabile AA.GG. avrà cura di verificare la presenza di motivi ostativi alla concessione del patrocinio e di comunicarli al Sindaco.

- prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio Cd, Cd-rom, Dvd, Applicazioni web, Applicazioni per dispositivi mobili) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;
- corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale o regionale in materia di formazione professionale.
- Non può essere concesso il patrocinio a siti web o pagine di social network, inteso come apposizione dello Stemma del Comune di Genzano di Roma nella Home Page di cui è titolare il soggetto richiedente.

Possono richiedere il patrocinio:

- associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro, salvo che non facciano riferimento nella denominazione o nella propria identità visiva a gruppi, movimenti o partiti politici;
- altri organismi non profit;
- soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
- persone giuridiche e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo, non aventi scopo di lucro.

Il patrocinio non è concesso:

- per iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;
- per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune, previste dallo Statuto Comunale.

4. Il patrocinio è concesso dal Sindaco, consultata la Giunta comunale, previa istruttoria da parte del Gabinetto del Sindaco. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve contenere la motivazione specifica che evidenzia i vantaggi per il Comune e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale erogazione di contributi economici, in conformità al Regolamento vigente in materia;

- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione;
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione ;
- l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

Qualora la concessione del patrocinio sia relativa a manifestazioni per le quali sono necessarie distinte autorizzazioni e/o nulla osta da parte di diversi Settore dell'Ente, la richiesta delle singole autorizzazioni resta a carico del soggetto richiedente, che sarà l'unico e solo responsabile per la mancata richiesta

#### **Articolo 4 — Caratteristiche delle iniziative**

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:
  - essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta a tutti i cittadini;
  - rispondere ai criteri di accessibilità quindi organizzati in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
  - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.
2. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate o patrocinate in precedenza dal Comune.

#### **Articolo 5 — Ulteriori concessioni**

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino e comunque previa specifica approvazione della Giunta.
3. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni regolamentari che spettano al beneficiario.

#### **Articolo 6 — Le istanze di patrocinio**

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'amministrazione comunale nella sua attività programmatica.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate al Sindaco.

## **Articolo 7 — Procedura per il rilascio del patrocinio**

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta, posta elettronica certificata o fax, domanda scritta al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
  2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
    - la data della manifestazione;
    - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
    - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
    - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
    - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
    - la segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
    - ogni altra notizia utile.
  3. Il Sindaco, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, esamina la richiesta e dispone in merito.
  4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
  5. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Sindaco per iniziative di interesse della comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale e per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo
1. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
  2. L'amministrazione comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

## **Articolo 8 — Pubblicizzazione del patrocinio**

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre, in massima evidenza, su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo Stemma e il nome del Comune di Genzano di Roma e la dicitura «con il patrocinio del Comune di Genzano di Roma».

2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Stampa del Comune.
3. L'utilizzo improprio o inappropriato dello Stemma comunale e l'utilizzo non corretto dello Stemma comunale, modificato nella forma e nei colori, comportano la revoca immediata del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
4. L'autorizzazione all'uso dello Stemma comunale nei materiali di comunicazione/promozione potrà essere concessa in seguito alla verifica del rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - lo Stemma comunale dovrà essere inserito una sola volta per ogni tipo di materiale e posizionato in modo da distinguere chiaramente il patrocinio dall'organizzatore dell'evento;
  - lo Stemma comunale dovrà riportare la dicitura «Con il patrocinio di» oppure dovrà essere posizionato insieme agli altri marchi/loghi degli enti patrocinatori in un'apposita sezione ben distinta dai marchi/loghi degli organizzatori e/o marchi/loghi commerciali;
  - in caso di promozione su web il marchio potrà essere riportato solo nelle pagine che contengono il programma dell'iniziativa (non in Home Page).
5. Le bozze dei materiali di comunicazione/promozione che il richiedente intende realizzare dovranno essere inviate al Gabinetto del Sindaco/Ufficio Stampa via e-mail all'indirizzo sindaco@comune.genzanodiroma.roma.it in forma di bozza per essere visionati e approvati prima di essere diffusi. L'approvazione è concessa dal Sindaco.

#### **Articolo 9 — Altri enti pubblici patrocinatori**

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinatori.

#### **Articolo 10 — Sponsor privati**

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che nei materiali di comunicazione figuri un'apposita sezione ben distinta da quella delle istituzioni.

### **Articolo 11 — Responsabilità**

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.
2. Qualora il patrocinio o lo Stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta dei danni subiti.

### **Articolo 12 — Autorizzazioni**

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione se non quelli espressamente previsti nel provvedimento di concessione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla e gli stessi dovranno essere depositati in sede di ritiro del provvedimento di concessione del patrocinio.

### **Articolo 13 — Rinvio**

- 1 Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al regolamento di contabilità ed alle altre norme regolamentari di questo Ente.
- 2 Tutti i dati acquisiti, in virtù del presente regolamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. L.vo n. 196/2003.
- 3 Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

### **Articolo 14 — Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di esecutività cessa di avere efficacia qualsiasi disposizione comunale in contrasto con il contenuto del presente Regolamento.
3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
4. Il presente Regolamento sarà ripubblicato, dopo il termine previsto dall'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, per ulteriori 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed inserito nella Raccolta dei Regolamenti Comunali.